



# TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

– ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 702 BIS E SS. C.P.C. –

Il Giudice designato dott. Luca Marzullo,

Letti tutti gli atti di causa;  
a scioglimento della riserva assunta;

nel giudizio  
promosso da:

Rappresentato dall'avv. .  
del difensore sito

ed elettivamente domiciliato presso lo studio  
, giusta delega in atti;

*ricorrente in opposizione*

CONTRO

Avv.

in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata  
giusta delega in atti;

*resistente*

OSSERVA

1. La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 839/2014, emesso da questo Tribunale ad istanza dell'avv. . , con il quale è stato ingiunto al sig. il pagamento del complessivo importo di € 32.275,62 (oltre spese di procedura) a titolo di compensi professionali per l'attività professionale prestata dalla parte opposta nell'interesse dell'odierno opponente.

A fondamento dell'opposizione, il sig. espone che l'avv. non ha fornito la prova della sussistenza di un rapporto professionale in ordine a ciascun procedimento citato nelle parcelle né la dimostrazione dell'effettiva consistenza dell'attività spiegata, dolendosi altresì del fatto che il ricorso monitorio si limiterebbe a citare le parcelle senza dar contezza e dimostrazione dell'attività spiegata e, soprattutto, della sua correttezza.

Deduce, di poi, l'inidoneità del parere di congruità dell'ordine professionale per i "presunti" incarichi professionali successivi al marzo del 2012 nonché l'intervenuta prescrizione del diritto a percepire gli onorari, essendo intervenuta la conclusione di ciascun incarico oltre tre anni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento; rappresenta, infine, la strumentalità della procedura monitoria azionata in relazione all'azione di responsabilità intrapresa da parte del sig. nei confronti del precedente difensore, oggi ricorrente in ingiunzione, e pendente sempre dinanzi a questo Tribunale.

Da qui la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.

1.2. Si è costituita la parte opposta che, oltre contestare la fondatezza nel merito delle ragioni dell'opposizione, ha eccepito – con due distinti motivi – l'erroneità del rito prescelto e la inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa.

Pag. 1 a 7



Ravvisando l'idoneità a definire la questione dei rilievi preliminari svolti dall'opposta, le parti sono state quindi invitate a interloquire in ordine alle eccezioni svolte in via preliminare.

A riguardo, parte opponente ha evidenziato di avere proposto la propria opposizione nelle forme ed ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in quanto «...l'opposizione in ricorso, tempestivamente depositata in cancelleria, è spiegata ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 150/2011 contro l'ingiunzione di pagamento per gli onorari giudiziali di avvocato...» (cfr. note conclusive autorizzate del 30 novembre 2015).

Mette conto evidenziare, infine, che in quelle stesse note, la parte opponente ha formalizzato, ancorché in via subordinata, una istanza di rimessione in termini.

All'udienza del 15 dicembre 2015, il procedimento è stato trattenuto in riserva.

2. Come già anticipato, la parte ricorrente ha azionato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in ragione dell'attività professionale svolta dall'avv. in suo favore nell'ambito di giudizio civili, penali ed amministrativi proponendo – almeno così sembrerebbe ricavarsi dall'intestazione del ricorso – una ordinaria azione ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

Nel corso del procedimento, poi, la parte opponente specifica che tale azione è stata intrapresa ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 150/2011: ebbene, la soluzione della questione preliminare passava, come evidente, dall'analisi della correttezza della scelta processuale operata da parte ricorrente, la quale sembrerebbe affermare il carattere obbligatorio del rito attivato.

Orbene, come noto, l'art. 34 D. Lgs. n. 150/2011 ha abrogato gli artt. 29 e 30 Legge n. 794/1942 ed ha modificato l'art. 28 stabilendo che «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

A sua volta, l'art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, rubricato “delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, prevede – testualmente – (i) che «**Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo...**», (ii) che «è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale...» e (iii) che l'ordinanza conclusiva di tale giudizio, nel quale le parti possono stare in giudizio personalmente, non è appellabile.

Già la lettura della disposizione palesa il forte legame tra il nuovo art. 14 e il precedente articolo 28 della Legge del 1942; non è, dunque, superfluo fare un passo indietro e procedere, pur con la sintesi imposta dalla sede, ad una ricostruzione del sistema normativo.

Invero, nella vigenza della precedente disciplina, secondo l'orientamento della Cassazione formatosi anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011, lo speciale procedimento camerale di liquidazione di onorari e diritti dell'avvocato previsto dagli art. 28 e ss. della Legge 13 giugno 1942 n. 794 era limitato alla determinazione del *quantum* dovuto al professionista e non si estendeva anche all'*an* della pretesa, ossia ai suoi presupposti (cfr. Cass. civile, sez. II, 07 agosto 2002, n. 11882 in Giur. it. 2003, 2271; Cass. civile, sez. II, 27 marzo 2001, n. 4419 in Giust. civ. Mass. 2001, 596); si sosteneva, infatti, e più precisamente, che lo speciale procedimento previsto dagli art. 29 e 30 Legge n. 794 del 1942 trovava applicazione soltanto se la controversia avesse avuto ad oggetto il *quantum* del compensi dovuti al professionista, ossia la (mera) determinazione della misura del compenso (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20, 59; Cass. civile, sez. II, 15 marzo 2010, n. 6225 in Giust. civ. Mass. 2010, 3, 370; Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2005, n. 6578 in Giust. civ. Mass. 2005, 3; Cass. civile, sez. II, 21 aprile 2004, n. 7652 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. II, 21 maggio 2003, n. 7957 in Giust. civ. Mass. 2003, 5).

Per contro, lo speciale strumento non avrebbe potuto trovare applicazione qualora il giudizio si estendesse ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20, 59; Cass. civile, sez. II, 4 giugno 2010, n. 13640 in Giust. civ. Mass. 2010, 6, 869; Cass. civile, sez. II, 15 marzo 2010, n.



6225; Cass. civile, sez. II, 21 aprile 2004, n. 7652; Cass. civile, sez. II, 18 marzo 1999, n. 2471); ancora, qualora vi fosse «...*contestazione sulla esistenza del rapporto di clientela, sull'avvenuta transazione della lite o sulla natura giudiziale dei compensi, ovvero quando con riconvenzionale sia dal cliente introdotto un nuovo e diverso petitum...*» (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 21261 in *Diritto & Giustizia* 2010; Cass. civ., sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344 in *Giust. civ. Mass.* 2008, 9 1340; in senso conforme cfr. anche Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in *Guida al diritto* 2012, 20, 59; Cass. civile, sez. II, 21 maggio 2003, n. 7957 in *Giust. civ. Mass.* 2003, 5).

Si legge, ancora, in giurisprudenza che analoga preclusione a tale rito sarebbe scattata qualora «...*la parte ingiunta contesti la sussistenza del debito, eccependone l'avvenuto pagamento*» o l'eccessività delle pretese (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 04 gennaio 2006, n. 29; Cass. civile, sez. II, 31 agosto 2005, n. 17565; Cass. civile, sez. II, 17 maggio 2002, n. 7259), e, più in generale, qualora «*l'opponente abbia introdotto, ampliando il thema decidendum, domande o eccezioni riconvenzionali oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso o l'effettiva esecuzione delle prestazioni*» (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 11 ottobre 2001, n. 12409; Cass. civile, sez. II, 22 marzo 2001, n. 4133), così estendendo l'oggetto della controversia al «*dedotto inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale*» (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in *Guida al diritto* 2012, 20, 59; Cass. civile, sez. II, 08 agosto 2000, n. 10426) e svolgendo, al contempo, domande riconvenzionali aventi ad oggetto pretese risarcitorie per asserita condotta negligente od imperita dello stesso (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 27 gennaio 1998, n. 786).

La *ratio* dell'esclusione era facilmente intellegibile ed era dovuta al fatto che nelle ipotesi sinteticamente indicate a venire in contestazione erano «... *gli stessi presupposti del diritto del patrono, ovvero l'esistenza del rapporto professionale o di clientela o le competenze reclamate riguardano, oltre che prestazioni giudiziali in materia civile, prestazioni stragiudiziali in detta materia, o in materia penale, o in giudizi amministrativi...*» (cfr. Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in *Guida al diritto* 2012, 20, 59; in senso conforme cfr. anche Cass. civile, sez. II, 08 agosto 2000, n. 10426)<sup>1</sup>.

In tali ipotesi, in sostanza, secondo la Cassazione, divenendo l'indagine «*incompatibile con la trattazione nelle forme del rito speciale, vengono meno le ragioni che giustificano la deroga al principio generale del doppio grado di giudizio ed il procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario*», atteso che, non più circoscritto unicamente a questioni di mera liquidazione, «*il thema decidendum necessariamente si amplia ed esorbita dalla natura e dall'oggetto del procedimento speciale, postulando la verifica delle diverse attività espletate e dei compensi complessivamente dovuti*» (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 21261 in *Diritto & Giustizia* 2010; Cass. civile, sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344 in *Giust. civ. Mass.* 2008, 9 1340; cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 21261 in *Diritto & Giustizia* 2010; Cass. civile, sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344 in *Giust. civ. Mass.* 2008, 9 1340).

2.1. In punto di conseguenze processuali derivanti dalla erronea introduzione del rito, la giurisprudenza di legittimità più recente – pur non mancando pronunce in senso difforme, per le quali dovrebbe operarsi il mutamento del rito con assegnazione della causa al Giudice in composizione monocratica – riteneva che, anche quando l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento speciale *ex art.* 28 e 29 della Legge n. 794 del 1942 fosse emersa all'udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio e, dunque, in presenza di contestazioni sull'*an* il Giudice del procedimento speciale si doveva limitare ad una mera pronuncia di inammissibilità, senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344; Cass. civile, sez. II, 5 agosto 2011, n. 17053; Cass. civile, sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23822; Cass. civile, sez. VI, 27 giugno 2013, n. 16202; Cass. civile, sez. II, 19 marzo 2014 n. 10609).

<sup>1</sup> Per completare il quadro giurisprudenziale di riferimento, ancora, si escludeva l'operatività del rito speciale qualora nel giudizio si fossero fatte valere «*anche altre ragioni di merito o di rito, di qualsiasi specie, sostanziali o processuali*» (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 16 marzo 2007, n. 6166; Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2005, n. 6578), come, ad esempio, il «difetto di legittimazione passiva» (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2005, n. 6578) o «il diritto al compenso dell'avvocato sia contestato nell'*an*» (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 27 marzo 2001, n. 4419) ovvero fosse stata dedotta l'esistenza di più rapporti professionali con il difensore ed il pagamento integrale di tutte le prestazioni professionali mediante versamenti effettuati.



Lo scenario è, solo in parte mutato a seguito della novella di cui si è detto all'inizio, con cui si è stabilita la trattazione delle controversie di cui al precedente art. 28 L. 794/1942 nelle forme previste dall'art. 14 del citato decreto 150/11, il quale prevede l'applicazione di uno ("speciale") rito sommario, a trattazione collegiale, definito con ordinanza collegiale e di cui si ribadisce il carattere non appellabile, di competenza del Tribunale nel quale si è svolta l'attività per la quale è chiesto il compenso.

2.2. Orbene, pur dovendosi evidenziare una certa non linearità del sistema, deve ritenersi che la conclusioni raggiunte nella vigenza del precedente parametro normativo di riferimento, debbano, seppur con qualche adattamento, essere riproposte in questa sede dovendosi comunque concludere nel senso del carattere non obbligatorio del procedimento sommario speciale.

Più nel dettaglio, deve ritenersi che anche a seguito della cd. semplificazione dei riti, il rito speciale collegiale, per quanto divenuto oggi sommario di cognizione e dunque a vocazione, per così dire, contenziosa, risulti comunque applicabile unicamente alle materie di stretta liquidazione, e continui a non tollerare ampliamenti del *thema decidendum*.

Tale conclusione – oltre che da un recente intervento della Corte Costituzionale di cui si dirà – si rende obbligatoria in ragione del fatto che l'ordinanza che definisce il giudizio (anche se adottata in seno alla procedura di cui all'art. 702 *bis* c.p.c.) continua ad essere definita "non appellabile" nonché del fatto che, in via astratta, anche la Corte d'Appello possa essere investita dalle questione di liquidazione quale Giudice di primo grado, salvo – specifica l'art. 3, c. 3, del d. lgs. 150 – rendere applicabile, in tal caso, gli artt. 702 *bis* e 702 *ter*, che il primo comma del richiamato art. 3 espressamente esclude.

È evidente, infatti, che se è preclusa la possibilità di coltivare ulteriori gradi di giudizio e se la Corte d'Appello può essere investita quale giudice di prime cure in ordine alle questioni di liquidazione, non è certo nella procedura di cui all'art. 14 del D. Lgs. 150/2011, che potranno prospettarsi questioni concernenti la correttezza dell'espletamento del mandato professionale per la semplice considerazione che il carattere speciale del rito comporterebbe la privazione, a danno della parte (convenuta), di un grado di giudizio.

Ne consegue, sul piano generae, che il rito sommario "speciale" continua ad essere applicabile unicamente per le controversie di stretta liquidazione, con la conseguenza che tutte le volte in cui la causa presenti complicazioni oggettive lo stesso non sarà più percorribile e si dovrà garantire il doppio grado di giurisdizione.

Si potrebbe, certo, obiettare che tale soluzione non è del tutto appagante in quanto diviene sufficiente opporre anche strumentali domande riconvenzionali, ovvero strumentali eccezioni in ordine al corretto svolgimento del rapporto professionale per determinare l'inapplicabilità del rito<sup>2</sup>, destinato a quel punto a concludersi con una pronuncia di inammissibilità senza che sia possibile procedere ad una sua conversione.

Ma è proprio tale aspetto, cioè a dire la possibilità che la procedura ex art. 28 L. 794/1942, oggi art. 14 d. lgs. 150/2011, possa essere "paralizzata" in ragione della misura e tipologia delle eccezioni che possono ivi svolgersi (conclusione che oggi pare essere suffragata anche dall'intervento della Corte Costituzionale che ha respinto la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Verona con l'ordinanza del 23 maggio 2013: Corte Cost. 65 del 26.3-1.4.2014), a porsi quale conferma del carattere non obbligatorio del rito sommario di cognizione speciale, vieppiù ove si consideri che la disciplina concretamente applicabile a tale archetipo normativo e ricavata dal combinato disposto degli art. 3, 4 e 14 del D. Lgs. richiamato (per ciò che concerne l'impossibilità di conversione del rito erroneamente individuato).

<sup>2</sup> Non a caso nella giurisprudenza di merito non era mancato chi aveva optato, anche in questo caso, per la decisione del merito della controversia, sull'assunto che la tesi della declaratoria di inammissibilità coniata dalla citata Cass. civile, sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344 (e ribadita dalle successive citate Cass. civile, sez. II, 5 agosto 2011, n. 17053; Cass. civile, sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23822; Cass. civile, sez. VI, 27 giugno 2013, n. 16202; Cass. civile, sez. II, 19 marzo 2014 n. 10609) si fondava sul rilievo che il procedimento speciale, di cui all'art. 29 legge n. 794/1942 che non poteva tollerare alcun ampliamento del *thema decidendum* era stato però abrogato dal D.Lgs n. 150/2011 e, per effetto degli artt. 3 e 14, la materia della liquidazione dei compensi legali formava oggetto (dal 6.10.2011) di un vero e proprio giudizio di **cognizione, seppur sommario collegiale**.



Sicché, pare doversi ritenere che il rito sommario collegiale abbia ad oggetto unicamente le ipotesi relative alla liquidazione originariamente disciplinate dall'art. 28 della L. 794/1942.

Ne consegue che, al di fuori di questi ambiti, le cause aventi ad oggetto il diritto al compenso possano comunque essere introdotte avvalendosi degli ordinari veicoli processuali, ivi compreso, come accaduto nel caso di specie, del ricorso ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. "ordinario", i quali si pongono non in termini di mera alternatività ma di strumenti che, pur seguendo un modulo procedurale (parzialmente) sovrapponibile, hanno ad oggetto financo questioni non del tutto coincidenti: detto altrimenti, concludendo il ragionamento che s'è sopra svolto, l'originario procedimento *ex* art. 28 della L. 794/1992, cui fa eco il nuovo procedimento di cui al combinato disposto degli art. 702 *bis* c.p.c. e 14 d. lgs. 150/2011 ha ad oggetto la sola liquidazione degli onorari, rimanendo salva, alla luce anche della prospettazione delle parti, l'esperibilità di una ordinaria azione di condanna al pagamento degli onorari in relazione ad attività processuali tenutesi anche di fronte a diverse autorità.

Soluzione che, nel caso di specie, è ancor più corretta ove si consideri che la richiesta di condanna azionata in via monitoria aveva ad oggetto il pagamento di quanto dovuto a titolo di compensi professionali per l'attività prestata non solo nell'ambito di giudizi civili ma anche la amministrativi e penali.

**Sennonché, va da sé, la concreta percorribilità di tali riti intanto è consentita fintanto che degli stessi vengano rispettate i requisiti formali.**

2.2. Su tale aspetto si tornerà a breve.

Prima sia consentito osservare, peraltro, che non conduce certo a soluzioni differenti l'inciso contenuto nel già richiamato art. 14 secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645 c.p.c. è regolata dalle norme sul rito sommario di cognizione.

Tale previsione, a ben guardare, non costituisce certo un *novum* nel panorama normativo, quanto, piuttosto, la riproposizione (semplicemente questa volta trasfusa in un'unica disposizione) di quel che prima era disciplinato nell'art. 30 della Legge del 1942, con la sola differenza rappresentata dalla previsione, oggi, della forma con la quale deve essere introdotta l'opposizione.

Ciò nondimeno, è pur sempre in seno a tali giudizi (cioè a dire quelli di mera liquidazione) che deve trovare applicazione il procedimento disegnato, prima dall'art. 28 della L. 13 giugno 1942, n. 794 e, oggi, dall'art. 14 del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che proprio quei procedimenti richiama.

Con la conseguenza che tutte le volte in cui si fuoriesca dai confini citati dalle due disposizioni sopra richiamate (le quali si pongono in una sostanziale linea di continuità), anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non potrà che farsi applicazione delle regole ordinarie tra cui, per prima, la forma della citazione per attivare il giudizio di opposizione.

Due aspetti, del resto, confermano che il *thema decidendum* del presente giudizio non fosse confinato a questioni di mera liquidazione.

Anzitutto, facendo seguito alla ricostruzione che si è sopra svolta, non è privo di rilievo il fatto che la parte opponente abbia, nel caso concreto, svolto contestazioni concernenti anche la sussistenza del rapporto professionale, l'effettività e la correttezza dell'attività prestata: trattasi, cioè, di una tipologia di eccezioni che come sopra detto non avrebbero potuto trovare spazio in seno al giudizio di cui all'art. 28 e, si ritiene, di cui al novellato art. 14.

In secondo luogo, forse ancor più rilevante, il rito di cui all'art. 14, esattamente come quello di cui all'art. 28, è deliberato dal Tribunale in composizione collegiale e non da quello in composizione monocratica con ordinanza non appellabile.

Opinare diversamente, come sembra suggerire la parte opponente, ed affermare il carattere vincolante della forma di cui all'art. 702 *bis* c.p.c. significherebbe avallare l'idea che, pur se inserita in seno alla disciplina di cui all'art. 14 D. Lgs. 150/2011, tale parte della norma (e nella sola parte in cui disciplina l'opposizione al decreto ingiuntivo) è completamente avulsa dal suo contesto e, dunque, sganciata dai presupposti processuali del rito nel quale è inserita fra cui, si ribadisce, la collegialità della decisione e l'inappellabilità della stessa.

Una soluzione, evidentemente, non percorribile.



2.3. Sia consentito, infine, evidenziare che tale impostazione non è scalfita (ed anzi ne esce, forse, rafforzata) dall'inciso (trattasi, per vero, di un *obiter dictum*) contenuto nella pronuncia resa a Sezioni Unite da Cass. civ. sez. Un. 23 settembre 2013, n. 21675.

In tale sentenza, nel ribadire il principio per cui «...Ai sensi della legge 13 giugno 1942, n. 794 (applicabile "ratione temporis"), l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile deve proporsi con atto di citazione, sicché, qualora l'opponente abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, la sanatoria del vizio procedurale - operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all'art. 156 cod. proc. civ. - sussiste alla condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l'atto di citazione...» (Sez. U, Sentenza n. 21675 del 23/09/2013, Rv. 627418) è dato, anche, leggere che «... non può dubitarsi che il principio in parola è destinato ad essere radicalmente rivisitato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, a mente del quale l'atto di opposizione all'ingiunzione dovrà avere la forma del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e non più dell'atto di citazione...».

E tuttavia, tale affermazione non può essere letta separatamente dal contesto nel quale la stessa è inserita, cioè a dire un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali contestati unicamente in ordine al *quantum* della pretesa sotto il profilo - si legge in sentenza - della incongruità per eccesso della somma richiesta la quale era stata determinata non in base al valore effettivo della controversia ma in base alla somma indicata in seno alla domanda introduttiva.

Si trattava, in sostanza, di un giudizio avente ad oggetto una opposizione relativa unicamente al *quantum* della pretesa e che l'art. 30 della Legge del 1942 (applicabile *ratione temporis*) veicolava attraverso le forme dell'art. 645 c.p.c. e da introdursi, dunque ed in difetto dell'indicazione oggi presente, attraverso atto di citazione.

È del tutto evidente, allora, il senso dell'inciso sopra richiamato, il quale invita certo a tener conto del mutato regime processuale sotto il profilo dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, ma ciò fa **pur sempre nell'ambito della stessa tipologia di giudizi**, ossia quelli di mera liquidazione e non certo per la generalità delle opposizioni a decreto ingiuntivo che, ove estranee al campo di applicazione dell'art. 14 e, dunque, dell'art. 28, continueranno ad essere soggette alle regole ordinarie.

2.4. Sicché, traendo le fila di tale ragionamento, tutte le volte in cui le ragioni dell'opposizione si appuntino sulla correttezza del mandato, sull'effettività dello stesso, sulla sua esistenza ovvero, ancora, su procedure anche ulteriori rispetto a quelle civili (esattamente come nel caso in esame) l'opposizione al decreto ingiuntivo deve seguire le forme di cui all'art. 645 c.p.c. e, dunque, essere introdotta mediante citazione con la conseguenza che, in caso di erronea scelta del rito e della forma dell'atto introduttivo, la sanatoria è ammissibile solo se tale atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del Giudice competente ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di quaranta giorni, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con la citazione.

Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 15 settembre 2014 ed il ricorso depositato in data 23 ottobre 2014, cioè allo scadere del trentottesimo giorno.

Il decreto di fissazione d'udienza è stato emesso in 5 novembre 2014 e, quindi, il ricorso è stato notificato in data 22 novembre 2014, quando ormai era già ampiamente decorso il termine di quaranta giorni.

Peraltro, anche in caso di immediata fissazione dell'udienza, i tempi di comunicazione e estrazione copia del decreto, anche in assenza di un preciso onere di comunicazione in capo alla Cancelleria, non avrebbero consentito la tempestiva notifica del ricorso (peraltro comunque avvenuta il successivo 22 novembre 2014 a fronte del decreto di fissazione d'udienza del 5 novembre 2014), atteso che il ricorso stesso è stato depositato estremamente a ridosso della scadenza del termine di 40 giorni.

Tali aspetti non consentono di ritenere fondata la richiesta di rimessione in termini.

L'opposizione deve quindi ritenersi tardiva.

La peculiarità della materia ed il susseguirsi di modifiche normative ed orientamenti giurisprudenziali sul punto è ragione idonea all'integrale compensazione delle spese di lite.



**P.Q.M.**

Visti gli artt. 702 *bis* c.p.c., 703 *ter* c.p.c.,

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- **Dichiara inammissibile** l'opposizione e, per l'effetto, **conferma** il decreto opposto;
- **Compensa** integralmente le spese di lite.

Spoletto, li 29 dicembre 2015

Il Giudice  
(*dott. Luca Marzullo*)



